

REGOLAMENTO FONDO ASIM

approvato dall'Assemblea dei Soci del 23 gennaio 2017

Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 – Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione.	2
Art. 3 – Decorrenza delle prestazioni	3
3.1 Nuovi Iscritti.....	3
3.2 Reiscrizioni.....	3
3.3 Cambio di Appalto	3
3.4 Lavoratori iscritti da settembre 2012	4
Art. 4 – Contributo Una Tantum.....	4
Art. 5 – Contributo Ordinario	4
Art. 6 – Modalità di pagamento	5
Art. 7 – Mancato versamento dei contributi – Sospensione delle prestazioni – Riattivazione	5
7.1 Mancati versamenti contributi del datore di lavoro	6
7.2 Sospensione prestazioni e contribuzioni per aspettativa non retribuita del lavoratore	6
Art. 8 – Decadenza del diritto alle prestazioni – Cessazione contribuzione	7
Art. 9 – Variazione del datore di lavoro.....	8
Art. 10 – Prestazioni del FONDO	8
Art. 11 – Termini di prescrizione richieste rimborsi	8
Art. 12 – Privacy.....	8
Art. 13 – Controversie	9
Art. 14 – Rinvio alle norme di legge.....	9

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina il rapporto fra il Fondo ASIM – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi – in seguito più brevemente denominato FONDO, i datori di lavoro, obbligati in attuazione del CCNL all'iscrizione dei propri lavoratori al FONDO, ed i lavoratori in qualità di beneficiari delle prestazioni dello stesso.

Dette prestazioni sono riservate in esclusiva ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a cui si applica il CCNL dei dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi e successivi rinnovi ed integrazioni contrattuali, sottoscritto da ANIP- CONFINDUSTRIA, LEGACOOPSERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI SERVIZI, UNIONSERVIZI CONFAPI, in rappresentanza dei datori di lavoro, e dalle organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTRASPORTI-UIL, in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 2 – Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione.

L'iscrizione al FONDO ASIM è obbligatoria per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato dipendenti assunti con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi (di seguito per brevità CCNL Pulizie/Multiservizi), stipulato da ANIP-CONFINDUSTRIA, LEGACOOPSERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI SERVIZI, UNIONSERVIZI CONFAPI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTRASPORTI-UIL, nel rispetto del disposto dell'articolo 69 del CCNL stesso.

L'iscrizione deve essere perfezionata, da parte del datore di lavoro, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di assunzione ed è effettiva con la registrazione nell'area iscrizione del sito internet www.fondoasim.it tramite la registrazione sul Portale del Fondo con successiva compilazione e trasmissione del form excel "scheda Anagrafica" attraverso l'apposita area dedicata all'impresa.

Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati, il FONDO le acquisirà attraverso convenzione SISPI o altre modalità deliberate dal Consiglio Direttivo rese note tramite il sito del Fondo. In caso che si verifichino cessazioni di dipendenti per un "Cambio Appalto", l'impresa provvederà a compilare e trasmettere l'apposito form "COMUNICAZIONE CAMBIO APPALTO" disponibile nella sezione dedicata all'interno del Portale ASIM.

Art. 3 – Decorrenza delle prestazioni

3.1 Nuovi Iscritti

Il diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria decorre dal 1° giorno del 4° mese successivo a quello in cui avviene l'iscrizione e conseguente pagamento dei contributi per importi e modalità di cui agli Artt. 5 e 6.

3.1.1 Nuovi Iscritti in rispetto dell'Accordo Armonizzazione del 20 aprile 2016 per l'Assistenza Sanitaria Integrativa per le Imprese che applicano il CCNL imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Il diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria decorre dal giorno che sarà indicato dalla Delibera del Consiglio Direttivo che chiuderà l'Istruttoria prevista dall'Accordo di Armonizzazione.

3.2 Reinscrizioni

In caso di cessazione del rapporto lavorativo e di successiva riassunzione con applicazione del CCNL Pulizie/Multiservizi, se la nuova iscrizione avviene nell'arco di 3 mesi dalla data di cessazione, il dipendente matura il diritto alle prestazioni dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stato nuovamente iscritto. Diversamente il diritto alle prestazioni decorre a partire dal 1° giorno del 4° mese successivo alla nuova iscrizione. Fatto salvo quanto regolamentato al successivo art. 7 e 8 lett. a).

3.3 Cambio di Appalto

Nel caso di passaggio del lavoratore da un'impresa ad un'altra per effetto di cambio di appalto ai sensi dell'art. 4 del CCNL Pulizie/Multiservizi, le decorrenze previste ai commi precedenti non si applicano.

Ciò in quanto il lavoratore, se già iscritto con l'azienda uscente, non subirà nessuna interruzione della prestazione sanitaria.

A tal fine l'azienda subentrante invierà, con le modalità di cui all'art. 2, del presente Regolamento, apposita comunicazione attraverso la specifica documentazione e modalità definite dal FONDO ASIM.

3.4 Lavoratori iscritti da settembre 2012

Per i lavoratori per cui è stata versata la quota una tantum a titolo di iscrizione nei tempi previsti dall'art. 69 del CCNL Pulizie/Multiservizi (settembre 2012), nonché i contributi arretrati dovuti per l'accesso alle prestazioni, le stesse decorreranno dal 1° giorno del mese successivo all'attivazione effettiva delle prestazioni.

Art. 4 – Contributo Una Tantum

Tutti i datori di lavoro devono corrispondere, così come previsto dall'art. 69 del CCNL Pulizie/Multiservizi, al Fondo un contributo una tantum a titolo di iscrizione al FONDO ASIM, pari a Euro 0,50 per ciascun lavoratore.

Per le iscrizioni successive a settembre 2012 la quota una tantum a titolo di iscrizione da versare è pari a Euro 0,50 per ciascun lavoratore nuovo iscritto.

Tale disciplina riguarda esclusivamente il versamento dell'una tantum iniziale a seguito della prima iscrizione del datore di lavoro e dei lavoratori.

Non sono previste riduzioni per i dipendenti assunti a tempo parziale.

Il contributo una tantum non deve essere versato per i lavoratori già iscritti interessati a procedure di cambio appalto. L'impresa che dovrà verificare la eventuale precedente iscrizione dei lavoratori neo assunti, potrà richiedere tale informazione al Fondo via posta elettronica.

Il contributo una tantum, di cui al presente articolo, va versato unitamente al primo contributo ordinario.

Art. 5 – Contributo Ordinario

Dal 1 luglio 2013 il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al FONDO, per ogni lavoratore di cui all'art. 2 del presente regolamento, un contributo ordinario pari a Euro 4,00 mensili per dodici mensilità per ciascun lavoratore con un parametro orario contrattuale settimanale medio fino a 28 ore settimanali, Euro 6,00 mensili per dodici mensilità per i lavoratori con un parametro orario settimanale medio superiore. Per orario medio settimanale si intende l'orario

contrattuale individuale annuale diviso per 52 settimane, tale di formulazione per ricomprendere tutti i soggetti, senza specifiche PT verticale e ciclico, ed obbliga al versamento per 12 mensilità.

Il contributo ordinario al FONDO ASIM è dovuto con riferimento alla data in cui interviene l'instaurazione del rapporto di lavoro, arrotondato a mese intero se la frazione di mese è superiore ai 15 giorni, e così fino al mese in cui si verifica una delle cause di decadenza previste dal successivo art. 8 o a seguito del cambio di appalto così come definito dall'art. 3.3 del presente regolamento.

Le prestazioni decorrono come indicato al precedente art. 3.

Se i dipendenti sono assunti presso più datori di lavoro che applicano lo stesso CCNL Pulizie/Multiservizi, il contributo è comunque dovuto da ciascun datore di lavoro.

Per i lavoratori che su richiesta siano collocati in aspettativa non retribuita, di cui all'art. 7.2, che comporta la sospensione dell'attività lavorativa superiore ad 1 mese, il contributo ordinario non dovrà essere versato dal primo giorno del mese successivo all'attivazione della sospensione stessa.

Art. 6 – Modalità di pagamento

Il pagamento dei contributi previsti dai precedenti articoli 4 e 5 va effettuato secondo le modalità indicate nell'apposito allegato "Circolare 108 dell'INPS del 17/09/2014" che è parte integrante del presente Regolamento.

Art. 7 – Mancato versamento dei contributi – Sospensione delle prestazioni – Riattivazione

7.1 Mancati versamenti contributi del datore di lavoro

In caso di morosità del datore di lavoro nel versamento dei contributi per tre mensilità consecutive, il Fondo sospende le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori interessati, dal primo giorno del 4° mese successivo da cui non intervengono più i versamenti.

La sospensione viene comunicata al singolo dipendente, da parte del Fondo ASIM, alla data di accertamento della condizione sopra definita, attraverso comunicazione postale o email o alert nella sezione personale del Portale Asim se il dipendente ha effettuato la registrazione e fornito i dati personali.

Le prestazioni vengono riattivate solo a seguito del versamento dei contributi ordinari arretrati dovuti, entro 3 mesi dalla sospensione, mediante la procedura prevista dal FONDO. Le prestazioni verranno ripristinate con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento.

Nel caso di omissione della contribuzione che si protragga per oltre 3 mesi, sarà annullata la posizione assistenziale del dipendente che pertanto, per essere nuovamente posto in copertura, dovrà attendere il 1° giorno del quarto mese successivo alla reiscrizione. Quanto al precedente comma non trova applicazione nel caso in cui il datore di lavoro, pur essendo trascorsi oltre tre mesi, proceda a versare comunque i contributi ordinari arretrati dovuti. Conseguentemente la prestazione per il lavoratore si ripristinerà con continuità.

La posizione amministrativa e debitoria del datore di lavoro non decade in caso di sospensione dei lavoratori iscritti.

7.2 Sospensione prestazioni e contribuzioni per aspettativa non retribuita del lavoratore

Nel caso di cui al presente articolo l'onere contributivo da parte del datore di lavoro cesserà in base a quanto definito dall'art. 5 ultimo comma.

Il Fondo sospende le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori interessati, dal primo giorno del 4° mese successivo da cui non intervengono più i versamenti. Per i lavoratori di cui al punto 3.1.1 (Accordo di Armonizzazione) il Fondo sospende le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, ai lavoratori interessati, come stabilito nella Delibera del Consiglio Direttivo che ha sancito l'iscrizione dell'impresa.

Al termine dell'aspettativa e dunque al momento della ripresa lavorativa il contributo ordinario è in tal caso dovuto con decorrenza dal mese in cui ha termine l'aspettativa non retribuita.

Il Fondo riattiva le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori interessati, dal primo giorno del 4° mese successivo alla ripresa dei versamenti. Lo stesso vale per i lavoratori di cui al punto 3.1.1 (Accordo di Armonizzazione).

In nessun caso è da considerarsi aspettativa non retribuita il periodo di astensione, sia obbligatoria che facoltativa, per maternità.

Art. 8 – Decadenza del diritto alle prestazioni – Cessazione contribuzione

Il diritto alle prestazioni, oltre al caso di sospensione di cui al precedente art. 7, si estingue:

- a) per cessazione del rapporto di lavoro nel settore;
- b) per decesso;
- c) per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di FONDO ASIM;

Al verificarsi del caso sub a), il relativo onere contributivo per il datore di lavoro cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui interviene la cessazione del rapporto di lavoro

Nel caso sub b), l'onere contributivo per il datore di lavoro cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Il diritto al rimborso di eventuali prestazioni effettuate e non liquidate prima del decesso è trasferito agli eredi del dipendente deceduto.

Il diritto alle prestazioni per i lavoratori, nel caso sub a) e sub c), cesserà dal 1° giorno del 4° mese successivo a quello in cui si verificata la cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto alle prestazioni per i lavoratori di cui Art.3.1.1, nel caso sub a) e sub c), cesserà con le modalità stabilite nella Delibera del Consiglio Direttivo che ha sancito l'iscrizione dell'impresa.

Art. 9 – Variazione del datore di lavoro

Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro e di prosecuzione del rapporto lavorativo con altro datore di lavoro subentrante, che applica il medesimo CCNL Pulizie-Multiservizi ed esclusione di quanto già previsto dall'**art. 3.3 Cambio di Appalto**, la copertura per il dipendente continua ad essere operante senza soluzione di continuità.

Il nuovo datore di lavoro provvede a dare continuità ai versamenti, così come risultanti al FONDO ASIM e a dare altresì comunicazione allo stesso entro 30 giorni, per iscritto, del subentro nei rapporti lavorativi.

Art. 10 – Prestazioni del FONDO

Gli iscritti al FONDO ASIM hanno diritto di ricevere le prestazioni previste dall'apposito PIANO SANITARIO riportato nella specifica area del sito internet www.fondoasim.it e nell'area personale del Portale SIASIM.

Art. 11 – Termini di prescrizione richieste rimborsi

Il termine di prescrizione per la richiesta di rimborso delle prestazioni è determinato dal Piano Sanitario vigente.

Qualora il termine di prescrizione non fosse definito nel Piano Sanitario il limite temporale della richiesta di rimborso è di un anno. Tale termine decorre dalla data del verificarsi dell'evento e/o della relativa spesa o dalla fine del periodo che determina il diritto alla prestazione.

Art. 12 – Privacy

A tutti i datori di lavoro e lavoratori iscritti, si comunica che i dati che ciascun iscritto fornisce a seguito dell'iscrizione o per le richieste di prestazioni, sia in forma diretta che in forma indiretta, sono trattati dal FONDO rispettando le disposizioni previste dal D. lgs. 196/03.

Al momento del conferimento dati, viene data adeguata informativa e, se necessario viene fatto sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati, da parte dell'interessato.

I dati forniti da ciascun interessato, sia esso datore di lavoro o dipendente, sono utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali Dal FONDO.

Nell'ambito del trattamento sono garantite la riservatezza e la tutela dei diritti di ciascun interessato.

Più ampia documentazione in merito, può essere reperita visitando il sito istituzionale.

Art. 13 – Controversie

Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", le controversie riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente Regolamento, sono demandate all'Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Art. 14 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolamentato, valgono le norme di legge vigenti.